



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'elezione dei componenti del Comitato istituzionale d'ambito, in rappresentanza dei Comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss.mm.ii..

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 2 Sistema elettorale

1. Il sistema elettorale adottato, secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2, della L.R. 4/2015 e ss.mm.ii., è il metodo proporzionale e scrutinio di lista, da applicarsi per ciascuna delle quattro categorie di comuni, come individuate in base ai dati ISTAT di cui al prospetto allegato allo statuto vigente, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 7 comma 1 della stessa L.R. 4/2015 e ss.mm.ii..

Articolo 3 Elettorato attivo

1. Hanno diritto al voto i Sindaci, o loro delegati, opportunamente suddivisi nelle quattro categorie di cui all'art. 2 del presente Regolamento, a seconda della diversa consistenza demografica di ciascun Comune.
2. Il voto di ciascun Sindaco, o suo delegato, è proporzionale alla quota di partecipazione assegnata al Comune di appartenenza, così come risultante dal prospetto allegato allo Statuto vigente.

Articolo 4 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è costituito dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni facenti parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, anch'essi suddivisi nelle quattro categorie.
2. In forza del primo comma dell'articolo 7 della L.R. 4/2015 e ss.mm.ii. il numero dei componenti da eleggere per ciascuna categoria è il seguente: due componenti per la prima categoria, scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana, due componenti per la seconda categoria, scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti, due componenti per la terza categoria, scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti, e quattro componenti per la quarta categoria, scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Articolo 5
Liste elettorali

1. Le liste dei candidati vanno presentate separatamente per ognuna delle quattro categorie in cui sono suddivisi i comuni.
2. Le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio Elettorale entro il termine stabilito nel bando di indizione di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.
3. Le liste per l'elezione del Comitato Istituzionale d'ambito devono comprendere, per ciascuna categoria, un numero di candidati, contrassegnato con il numero arabo, non inferiore al numero dei componenti da eleggere e non superiore al triplo.
4. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei sindaci appartenenti alla stessa categoria e, comunque, da almeno due sindaci per la prima categoria.

Articolo 6
Validità delle votazioni

1. Per ciascuna delle quattro categorie in cui sono suddivisi i Comuni la votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora, per una o più categorie, non si dovesse raggiungere il quorum di cui al comma 1, le elezioni saranno ripetute per le sole categorie interessate. A tal fine l'Ente, entro tre giorni dalla data delle votazioni risultate non valide, invierà apposita comunicazione ai comuni della/e categoria/e interessata/e dalle nuove elezioni, con indicazione della data e del luogo di svolgimento delle stesse.
3. Nel caso di elezioni ripetute non si applica il quorum previsto dall'art. 1.

CAPO II
Procedimento elettorale

Articolo 7
Convocazione del corpo elettorale

1. Ai fini dell'elezione del Comitato istituzionale d'ambito, il Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito provvede a convocare le conferenze territoriali in seduta congiunta, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito della Regione e su quello dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, tre mesi prima dello scadere del mandato e almeno 60 giorni prima della data delle votazioni.

In sede di prima applicazione il Presidente della Regione provvede a convocare le conferenze territoriali in seduta congiunta, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito della Regione e su quello dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna almeno 60 giorni prima della data delle votazioni.

2. Il bando di indizione delle elezioni deve contenere:
 - a) l'ubicazione, il giorno e gli orari in cui si svolgeranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) il termine antecedente la data delle votazioni, e le modalità di predisposizione, di sottoscrizione e di presentazione delle liste;
 - c) i termini e le modalità di regolarizzazione delle liste;
 - d) i termini e le forme di pubblicità delle liste riscontrate regolari;
 - e) i termini e le modalità di designazione dei rappresentanti di lista;
 - f) la costituzione dell'ufficio Elettorale;
 - g) ogni altro elemento specifico relativo alle elezioni indette;
 - h) i termini e le modalità di svolgimento di tutte le operazioni elettorali non previsti dal presente Regolamento.
3. Il bando di indizione emanato nei termini di cui al primo comma sarà trasmesso ad ogni Comune.

Articolo 8
Seggio elettorale

1. L'ubicazione, l'orario di apertura ed i termini per la costituzione del seggio elettorale sono determinati dal bando di indizione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. La nomina dei componenti e la designazione del Presidente del seggio sono determinati con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente.
2. Il Presidente del seggio individua fra i componenti il vicepresidente ed il segretario.
3. Il seggio opera validamente purché siano presenti almeno due componenti, fra i quali il Presidente o il vicepresidente.
4. Presso il seggio è predisposto un servizio di vigilanza dal momento dell'insediamento a quello della chiusura a completamento delle operazioni di scrutinio.
5. Ai componenti del seggio e del servizio di vigilanza, nelle tornate elettorali per l'elezione del Comitato istituzionale d'ambito, spetta un compenso nella misura definita nel bando di indizione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. Detti oneri sono a carico dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna.

Articolo 9
Operazioni di voto

1. A tutte le operazioni del seggio può assistere un rappresentante di lista.
2. Il Presidente sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni del seggio e ne garantisce il regolare svolgimento.
3. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:
 - a) accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento e l'esistenza di regolare titolo che gli consenta di rappresentare il Comune nell'esercizio del voto;
 - b) accerta l'iscrizione dell'elettore negli elenchi dei Comuni votanti per ciascuna categoria di appartenenza;
 - c) consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
 - d) annota l'avvenuto esercizio di voto.
4. Ciascun elettore può votare un solo candidato. Il voto va espresso contrassegnando la lista prescelta e scrivendo, in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata, il nome del candidato che s'intende votare. Il nome del comune da esso rappresentato sarà deducibile dalle liste dei candidati rese disponibili presso il seggio.
5. Il voto assegnato solamente ad un candidato è automaticamente assegnato alla lista di appartenenza.
6. In caso di assenza di preferenza per un candidato, il voto è comunque assegnato alla lista contrassegnata.
7. Nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori; le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Articolo 10
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, secondo quanto previsto nel provvedimento di indizione, e proseguono ininterrottamente sino alla conclusione.
2. L'attribuzione dei voti espressi in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.
3. Sono nulle le schede che:
 - a) non siano quelle consegnate o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;

b) contengono voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste, o a favore di persone che non risultino tra i candidati in alcuna delle liste presentate.

I voti di preferenza espressi in eccedenza al primo sono, in ogni caso, nulli. Rimane pertanto valido solo il primo voto secondo l'ordine espresso dall'elettore.

È altresì nullo il voto di preferenza attribuito a candidati non compresi nella lista votata, mentre resta valido il voto di lista.

4. In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori, annota a verbale i rilievi espressi per l'eventuale decisione dell'Ufficio Elettorale, che provvede all'attribuzione definitiva del voto.

5. Prima di sciogliere la seduta, il Presidente:

a) raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio, una copia delle liste degli elettori in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti il seggio e lo rimette, al fine della conservazione degli atti, agli Uffici dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna;

b) invia l'altra copia del verbale del seggio, ai fini della nomina o proclamazione degli eletti, all'ufficio Elettorale.

Articolo 10bis

Adempimenti preliminari alla determinazione dei risultati elettorali

1. In applicazione del sistema proporzionale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, l'Ufficio Elettorale di cui all'art. 15:

a) determina per ciascuna lista, la cifra elettorale costituita dal totale delle quote espressione dei voti validi ottenuti;

b) determina, per ciascuna lista, la cifra individuale costituita dal totale delle quote espressione dei voti di preferenza validi attribuiti a ciascun candidato della lista;

c) divide successivamente per uno, due, tre, quattro, fino alla concorrenza del numero degli eligendi per categoria, la cifra elettorale di ogni lista;

d) gradua in ordine decrescente tutti i quozienti e sceglie tra i quozienti quelli più alti in numero pari a quello degli eligendi. A parità assoluta di quoziente, sceglie quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;

e) assegna il numero degli eligendi alle liste in corrispondenza dei quozienti prescelti;

f) dichiara eletti, per ciascuna lista, i candidati con maggior numero di quote espressione dei voti di preferenza.

2. Nell'ipotesi di parità di quote di preferenza, l'Ufficio Elettorale dichiara eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore.

Articolo 11

Risultati delle votazioni

1. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale accerta la validità delle votazioni ai sensi dell'art. 6.

2. I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente dell'Ufficio Elettorale.

3. L'Ufficio elettorale, per la elaborazione dei risultati delle votazioni, si riunisce subito dopo la chiusura del seggio.

Articolo 12
Nomina e proclamazione

1. I Componenti del Comitato istituzionale d'ambito in rappresentanza dei Comuni sono proclamati eletti il giorno successivo a quello della comunicazione degli esiti delle elezioni da parte dell'Ufficio Elettorale, con decreto del Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito uscente. In sede di prima applicazione provvede alla nomina il Presidente della Regione.

Articolo 13
Ricorsi

1. Avverso ogni fase del procedimento, dalla convocazione del corpo elettorale alla nomina e proclamazione degli eletti, è ammesso ricorso, da proporsi entro 48 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, all'Ufficio Elettorale, che si pronuncia nelle 48 ore successive.

Articolo 14
Insediamento del Comitato istituzionale d'ambito

1. Entro il termine di 10 giorni dalla data della proclamazione il Presidente uscente convoca i nuovi Componenti del Comitato istituzionale d'ambito proclamati eletti in rappresentanza dei Comuni ed il Presidente della Regione o suo delegato per l'elezione del nuovo Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito. In sede di prima applicazione vi provvede il Presidente della Regione.

2. La riunione è presieduta dal componente più anziano di età sino all'elezione del Presidente.

CAPO III
Norme comuni di organizzazione elettorale

Articolo 15
Ufficio Elettorale

1. Per l'elezione del Comitato istituzionale d'ambito è costituito l'Ufficio Elettorale, i cui componenti sono designati con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente.

Articolo 16
Funzioni Ufficio Elettorale

1. L'Ufficio Elettorale, istituito presso l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, con funzioni e operatività limitata alle procedure elettorali per l'elezione del Comitato istituzionale d'ambito di cui al presente regolamento, ha i compiti sotto indicati:

- a. predisporre le liste degli elettori assegnati a ciascuna categoria di comuni sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto;
- b. ricevere per ciascuna categoria di comuni le candidature presentate in forma di liste concorrenti;
- c. verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati, ove previsti;
- d. rendere pubbliche le candidature riscontrate regolari nei termini e nelle forme prescritte dal bando di indizione;
- e. ricevere, nei termini stabiliti dal bando di indizione, le nomine dei rappresentanti di lista da accreditare presso il seggio elettorale e nell'Ufficio Elettorale;
- f. inviare presso ciascuna amministrazione comunale gli elenchi degli aventi diritto al voto, nei termini stabiliti dal bando di indizione, affinché ciascun elettore possa prenderne visione;
- g. tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta, copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.
- h. esprimere pareri;
- i. accertare la regolarità di tutte le operazioni elettorali ed elaborare i dati di ciascun seggio;

- j. dichiarare i risultati;
 - k. comunicare i risultati per le forme di pubblicità istituzionale.
2. L'Ufficio Elettorale svolge, altresì, gli ulteriori adempimenti eventualmente previsti dal bando di indizione.
 3. Avverso le decisioni dell'Ufficio Elettorale si può proporre ricorso al TAR.
 4. Al personale componente l'Ufficio elettorale, spetta un compenso nella misura determinata, di volta in volta con il provvedimento di nomina, con oneri a carico dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna.